

Cass., civ. sez. III, del 29 maggio 2015, n. 11176

2.- Col secondo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., al fine di censurare la decisione del Tribunale di dichiarare la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto effettuati a mezzo posta presso il luogo in cui vi era un recapito del destinatario, malgrado questi avesse cambiato la propria residenza anagrafica da oltre un anno, senza che risultasse la verifica da parte dell'ufficiale giudiziario delle ragioni dell'assenza dal luogo di notificazione (con l'aggiunta, che si legge nella sentenza, che, se tale verifica fosse stata fatta, «si sarebbe scoperto che a seguito di regolare denuncia al Comune di nuova residenza e quindi a quello di provenienza, il destinatario della notifica aveva trasferito a Vicenza la sede della sua ditta (visura camerale) e anche la sua residenza»).

2.1. - Contro questa decisione, la ricorrente formula le seguenti specifiche censure in cui si articola il secondo motivo:

a) violazione o falsa applicazione delle norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, in particolare dell'art. 8 della legge 890/82, perché, ai sensi di quest'ultimo articolo, nel caso di "irreperibilità" del destinatario, la notificazione si considera perfezionata a seguito del compimento delle formalità ivi indicate. Nel caso di specie, la notificazione era stata fatta all'indirizzo (in Arcugnano, via Pilla 9), indicato nell'atto di citazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concluso con la sentenza posta in esecuzione e l'ufficiale giudiziario aveva eseguito tutte le formalità indicate nella norma (dato che in quel luogo era stato reperito un domicilio del debitore idoneo alla ricezione degli atti, anche se non coincidente con la residenza anagrafica), seguite dalla compiuta giacenza. Per di più, secondo la ricorrente, il luogo di residenza anagrafica, in Vicenza, non sarebbe stato il luogo di residenza effettiva del Cabrini, dato che era stato impossibile notificargli l'atto di pignoramento presso terzi, per sua irreperibilità all'indirizzo di Vicenza;

e) violazione del disposto degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché il giudice di merito non avrebbe proceduto ad un prudente apprezzamento degli elementi di prova offerti dalla Baggio s.r.l.

4.- Quanto alle censure sub a) ed e), va premesso che, per come risulta dal combinato disposto degli artt. 8 e 9 della legge n. 890 del 1982 (entrambi richiamati in sentenza), nonché dall'art. 139 cod. proc. civ., la notificazione deve essere fatta, in via prioritaria, nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Va qui ribadito l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di notificazione a mezzo posta, l'agente postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli art. 8 e 9 della legge 20 novembre 1982, n. 890, ha l'obbligo, dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego,

di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito; ne consegue che, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica é nulla (così, tra le altre, Cass. n. 28856/05 e n. 25031/08 citate in sentenza, nonché, da ultimo, Cass. n. 10998/11).

Non va peraltro trascurato l'orientamento giurisprudenziale per il quale in tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata (così, tra le tante, Cass. n. 26985/09 e n. 11550/13).

Tuttavia, proprio da quest'ultimo orientamento si desume la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, che, per essere superata, necessita di prova contraria.

Ne consegue che il compimento delle formalità indicate dall'art. 8 della legge n. 890/82 deve risultare dall'avviso restituito dall'ufficiale giudiziario e che, comunque, non consente di ritenere perfezionata la notificazione se effettuata presso un luogo diverso da quello del comune di residenza anagrafica, a meno che non risulti che si tratta del luogo di dimora effettiva ed abituale del destinatario.